



consip

Allegato n° A alla deliberazione
N° del
Composto di n° 23 fogli.

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E
MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI PER
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
Lotto 1 (CIG 037424009E), Lotto 2 (CIG 0374241171) e
Lotto 4 (CIG 0374243317)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

R.T.I. Xerox Italia Rental Services S.r.l., con sede legale in Milano, Via Medici del Vascello 26-3a, capitale sociale Euro 4.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04763060961, P. IVA 04763060961, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Dott. Ferdinando Corvino, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **Xerox S.p.a.**, sede legale in Milano, Via Medici del Vascello 26-3a, capitale sociale Euro 20.500.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 586.488, P. IVA 00747880151, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Sig. Daniele Riccardo Puccio, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, dott. Ezio Ricci, repertorio n. 64320 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**").

PREMESSO



a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in



tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione, con riferimento a ciascun lotto, non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, né tanto meno la stipula della presente Convenzione potrà vincolare le Amministrazioni Pubbliche e/o la Consip S.p.A. all'acquisto del/i lotto/i rimanente/i nel caso in cui la presente Convenzione venga attivata e/o esaurita solo con riferimento a uno o più lotti. La presente Convenzione, pertanto, dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito per ciascun lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura, con riferimento a ciascun lotto, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura in noleggio di fotocopiatrici e multifunzione di fascia alta e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 126 del 26/10/2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S206 del 24/10/2009;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2 e 4 della procedura di gara indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara, con riferimento a ciascun lotto, che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti



gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore, con riferimento a ciascun lotto, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate da:

- Sun Insurance Office Ltd Royal & Sun Alliance Assicurazioni ed avente n. 1006027694 per un importo di Euro 1.636.677,90= (*unmilione seicentotrentaseimilaseicentoseventasette/90*) per il Lotto 1;

- Vittoria Assicurazioni ed avente n. E98.071.0000008474 per un importo di Euro 4.587.288,00= (*quattromilioni cinquecentottantasettemiladuecentottantotto/00*) per il Lotto 2;

- Coface Assicurazioni ed avente n. 1869289 per un importo di Euro 8.773.585,92= (*ottomilioni settantatremilacinquecentocinquantacinque/92*) per il Lotto 4

tutte a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione rilasciata da:

- Sun Insurance Office Ltd Royal & Sun Alliance Assicurazioni ed avente n. 1006027695 per un importo di Euro 36.800,00= (*trentaseimila ottocento/00*) per il Lotto 1;

- Vittoria Assicurazioni ed avente n. E98.071.0000008437 per un importo di Euro 82.00,00= (*ottantaduemila/00*) per il Lotto 2;

- Coface Assicurazioni ed avente n. 1869392 per un importo di Euro 139.00,00= (*centotrentanovemila/00*) per il Lotto 4;

tutte a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione, con riferimento a ciascun lotto per la quale viene stipulata, non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;



m) che la presente Convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A"* (Capitolato Tecnico), l'*Allegato "B"* (Offerta Tecnica del Fornitore), l'*Allegato "C"* (Offerta Economica del Fornitore, l'*Allegato "D"* (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'*Allegato "E"* (Corrispettivi e tariffe), l'*Allegato "F"* (Condizioni Generali).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'*Allegato "A"*;
 - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'*Allegato "B"*;
 - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'*Allegato "C"*;
 - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'*Allegato "F"*;
 - e) **Data di Accettazione:** la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore:** l'impresa risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2 e 4 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto:** comprende le seguenti forniture:
 - Lotto 1: fotocopiatrici come riportato nel paragrafo 4.1. del Capitolato tecnico;
 - Lotto 2: multifunzione configurate come riportato nel paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico;



Lotto 4: multifunzione configurate come riportato nel paragrafo 4.4. del Capitolato Tecnico;

- h) Quantitativo massimo del Lotto:** il numero massimo di Apparecchiature (fotocopiatrici e/o multifunzione e/o multifunzione a colori) corrispondente a Lotto 1: n. 1.500 fotocopiatrici come riportato nel paragrafo 4.1. del Capitolato tecnico;

Lotto 2: n. 3.000 multifunzione configurate come riportato nel paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico;

Lotto 4: n. 3.000 multifunzione configurate come riportato nel paragrafo 4.4. del Capitolato Tecnico;

- i) Importo massimo della Convenzione:** l'importo calcolato moltiplicando le quote di canone trimestrale a base d'asta, nonché dell'eventuale dispositivo opzionale ed il costo copie eccedente rispettivamente per le quantità stimate ai soli fini dell'aggiudicazione della gara ed indicate nelle Tabelle Prezzi del paragrafo 5 del Disciplinare di gara corrispondente a

Euro 7.296.600,00 per il Lotto n. 1;

Euro 16.308.000,00 per il Lotto 2;

Euro 27.548.600,00 per il Lotto n. 4;

- j) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Con riferimento a ciascun lotto per il quale viene stipulata, la presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Con riferimento a ciascun lotto, in caso di difficoltà interpretative tra quanto



contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Con riferimento a ciascun lotto, nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Per ciascun lotto, la presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in noleggio di fotocopiatrici e multifunzione di fascia alta, dei dispositivi opzionali, dei servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture in noleggio di fotocopiatrici e multifunzione di fascia alta, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a:

Lotto 1: n. 1.500 fotocopiatrici configurate come riportato nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, nonché:

- *prestazione dei servizi connessi di:*
 - consegna ed installazione, ad inizio noleggio, e disinstallazione ed asporto al termine del noleggio, secondo le modalità stabilite ai paragrafi 5.1 e 11.1 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ovvero fotocopiatrici e multifunzione,



come descritto nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico e servizio di ritiro per la raccolta e il trattamento dei materiali di risulta alle condizioni previste al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;

- affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - call center, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
 - gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di gestione da remoto, come descritto nel paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico;
 - fornitura di materiali di consumo, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
 - reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico.
- *prestazione delle componenti opzionali:*
 - dispositivi opzionali, come descritti nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

Lotto 2: n. 3.000 multifunzione configurate come riportato nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, nonché:

- *prestazione dei servizi connessi di:*
 - consegna ed installazione, ad inizio noleggio, e disinstallazione ed asporto al termine del noleggio, secondo le modalità stabilite ai paragrafi 5.1 e 11.1 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ovvero fotocopiatrici e multifunzione, come descritto nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico e servizio di ritiro per la raccolta e il trattamento dei materiali di risulta alle condizioni previste al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
 - affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - call center, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
 - gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di gestione da remoto, come descritto nel paragrafo 5.7 del



Capitolato Tecnico;

- fornitura di materiali di consumo, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
 - reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico.
- *prestazione delle componenti opzionali:*
 - dispositivi opzionali, come descritti nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

Lotto 4: n. 3.000 multifunzione configurate come riportato nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, nonché:

- *prestazione dei servizi connessi di:*
 - consegna ed installazione, ad inizio noleggio, e disinstallazione ed asporto al termine del noleggio, secondo le modalità stabilite ai paragrafi 5.1 e 11.1 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ovvero fotocopiatrici e multifunzione, come descritto nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico e servizio di ritiro per la raccolta e il trattamento dei materiali di risulta alle condizioni previste al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
 - affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - call center, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
 - gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di gestione da remoto, come descritto nel paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico;
 - fornitura di materiali di consumo, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
 - reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico.

2. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato



Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

3. Con riferimento a ciascun lotto, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Con riferimento a ciascun lotto, fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 13 ottobre 2010; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. Con riferimento a ciascun lotto, i singoli Contratti di noleggio, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla Data di positiva installazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Per ciascun lotto, il Fornitore, in ragione di quanto dichiarato in sede di offerta, per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale, rilasciato dalle competenti autorità, dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.



ARTICOLO 7

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. Per ogni lotto, la fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura il Fornitore dovrà consegnare i materiali di consumo, secondo quanto indicato nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva (i) di quanto specificamente indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e (ii) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro e non oltre i termini previsti al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
5. Al momento dell'installazione dell'Apparecchiatura, il Fornitore deve prestare il servizio di affiancamento agli utenti secondo quanto stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
6. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, e dovrà riportare quanto indicato al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Tecnico.
7. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di corrispondenza della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel capitolo 9 del Capitolato Tecnico.
8. La verifica di cui al precedente comma si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture siano risultate



conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, se migliorative; tutti gli oneri e le spese delle verifiche sono a carico del Fornitore.

9. Nel caso di esito positivo delle verifiche, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.
10. Nel caso di esito negativo della verifica e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo "verbale di collaudo negativo" appositamente redatto all'esito del medesimo le apparecchiature non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
11. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detta verifica, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
12. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle Apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta tecnica e, comunque con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato tecnico, secondo quanto stabilito ai paragrafi 8.1 e 8.2 del Capitolato Tecnico.
13. Al termine del periodo quadriennale del noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso del Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare le Apparecchiature, come meglio stabilito nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico. Contestualmente al ritiro, verrà effettuata la lettura del contatore dell'Apparecchiatura per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti rispetto a quanto riportato nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Con riferimento a ciascun lotto, il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle modalità e nei termini stabiliti nella presente Convenzione, e nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico. La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.4.3. del Capitolato tecnico. In particolare, il Fornitore dovrà garantire l'operatività, per le finalità della



Convenzione, di centri di assistenza in almeno 90 (novanta) Province e, comunque, almeno un centro in ogni Regione; in difetto, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e un numero fax dedicati, attivi nei Giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.3 e 5.4.1 del Capitolato Tecnico.
3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire a Consip S.p.A. con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico, la reportistica mensile relativa agli "Ordini di Prodotti in Convenzione" come meglio descritti nell'Appendice "Flussi" del Capitolato Tecnico, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto sopra indicato, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Peraltro, il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni e/o Contraenti e/o da Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
6. Il Fornitore dovrà prestare ogni attività necessaria e connessa, da concordare con l'Amministrazione contraente, per la raccolta e trattamento dei materiali di consumo usati, inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature oggetto dei contratti di noleggio, con le modalità e nei termini stabiliti al par. 5.5 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione dovrà



essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2005 e dal D.Lgs. 152/2006.

7. Inoltre, se richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate - RAEE- per la relativa raccolta e trattamento), contestualmente alla fornitura. Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni e nei termini stabiliti nel par. 5.6 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2005 e dal D.Lgs. 152/2006.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Con riferimento a ciascun lotto, il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità approvato da Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.3.1 del medesimo Capitolato Tecnico.

La Consip S.p.A. si riserva di controllare tale livelli di servizio utilizzando, all'eventualità, il supporto di una società esterna.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica relativa a ciascun lotto e nel documento riepilogativo allegato sub-E.

In particolare i corrispettivi comprendono:

- il *canone trimestrale posticipato di noleggio* di ciascuna fotocopiatrice (lotti 1) e/o multifunzione (lotti 2 e 4) in bianco/nero nella configurazione richiesta;
- il *canone trimestrale posticipato di noleggio* di ciascun dispositivo opzionale, previsto per i soli lotti 1 e 2 è dovuto solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e si intende comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata dalla relativa componente opzionale.



2. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti a decorrere dalla Data di positiva installazione.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 6152427171/70, , intestato a Xerox Italia Rental Services S.r.l. presso Banca Intesa S.p.A., Agenzia 9 di Milano, Codice IBAN IT63Q0306909465615242717170. A tal fine il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono:

- Paolo Bombarda - C.F. n. BMP PCR 70H14 F205S
 - Ferdinando Corvino - C.F. n. CRV FDN 59D23 F205O
 - Enrico Vitari - C.F. n. VTR NRC 50T18 F205A
 - Sergio Andreani - C.F. n. NDR SRG 62E01 I690S
 - Gianluca Rancati - C.F. n. RNC GLC 64M03 F205S
3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali. Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.
 4. Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,5% sul canone trimestrale di noleggio.
 5. Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,5%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.



6. Con riferimento a ciascun lotto, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Con riferimento a ciascun lotto, le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto degli art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno ad integrare il Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede, le Amministrazioni contraenti indicheranno i costi della sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle Apparecchiature di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente all'Apparecchiatura quanto a corredo della stessa.
2. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro di fotocopiatrici e/o multifunzione per la raccolta e trattamento dei rifiuti (R.A.E.E.), di cui al precedente articolo 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio dell'Ordinativo di



- Fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro del materiale di consumo usato ai fini del trattamento o riciclo, di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio dell'ordinativo di Fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 4. Con riferimento a ciascun lotto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a) per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura ovvero per la sostituzione delle Apparecchiature, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
 - b) per ogni giorno lavorativo di ritardo - intendendo per giorno lavorativo tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, per la consegna del materiale di consumo, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico.
 5. Con riferimento a ciascun lotto, in caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 6. Con riferimento a ciascun lotto, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A. ovvero a forza



maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:

- per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4,
- per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center, di cui al precedente articolo 8, comma 2,

il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. Con riferimento a ciascun lotto, in caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center, ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Con riferimento a ciascun lotto, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 1. - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 2. - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a



Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

3. - su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti cauzioni definitive:
 - Sun Insurance Office Ltd Royal & Sun Alliance Assicurazioni avente n. 1006027694 per un importo di Euro 1.636.677,90= (*unmilione seicentotrentaseimilaseicentosestasette/90*) per il Lotto 1;
 - Vittoria Assicurazioni avente n. E98.071.0000008474 per un importo di Euro 4.587.288,00= (*quattromilione cinquecentottantasettemiladuecentottantotto/00*) per il Lotto 2;
 - Coface Assicurazioni avente n. 1869289 per un importo di Euro 8.773.585,92= (*ottomilione settantatre milacinquecentocinquantacinque/92*) per il Lotto 4;
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta le seguenti cauzioni:
 - Sun Insurance Office Ltd Royal & Sun Alliance Assicurazioni avente n. 1006027695 per un importo di Euro 36.800,00= (*trentaseimilaottocento/00*) per il Lotto 1;
 - Vittoria Assicurazioni avente n. E98.071.0000008437 per un importo di Euro 82.00,00= (*ottantaduemila/00*) per il Lotto 2;
 - Coface Assicurazioni avente n. 1869392 per un importo di Euro 139.00,00= (*centotrentanovemila/00*) per il Lotto 4;
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della



presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Con riferimento a ciascun lotto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni generali, nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo;
 - qualora la mancata attivazione del call center si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione;
 - la mancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 90 Province e/o in una o più Regioni italiane;
 - qualora il fornitore perda i requisiti di cui al precedente articolo 6, ovvero non rispetti quanto ivi dichiarato;
 - la mancata accettazione da parte della Consip S.p.A. delle apparecchiature sostitutive, ai sensi del successivo art. 17, comma 1.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione delle Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
consegna, installazione e disinstallazione, affiancamento agli utenti, call center, gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, servizio di ritiro e trattamento dei materiali di risulta, servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei rifiuti delle fotocopiatrici e multifunzione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi



all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Generale del Servizio, nonché i Responsabili Provinciali del Servizio, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al capitolo 7.2.2 del Capitolato Tecnico, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Con riferimento a ciascun lotto, in caso di messa "fuori produzione" delle Apparecchiature offerte si applicherà la procedura prevista nel paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico; qualora all'esito della suddetta procedura le apparecchiature offerte in sostituzione non vengano accettate da Consip S.p.A., quest'ultima avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
2. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
3. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che



hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 13 ottobre 2010

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.: BRGDLR60A07F205I

Certificatore: Postecom S.p.A.

Validità dal 17.11.2009 al 17.11.2012

RTI Xerox Italia Rental Services S.r.l. e Xerox S.p.A.

Dott. Ferdinando Corvino

C.F.: CRVFDN59D23F205O

Certificatore: Infocert

Validità dal 22.07.2010 al 22.07.2013

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di



seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Installazione e Disinstallazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Fuori Produzione ed Evoluzione Tecnologica); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 13 ottobre 2010

RTI Xerox Italia Rental Services S.r.l. e Xerox S.p.A.

Dott. Ferdinando Corvino

C.F.: CRVFDN59D23F2050

Certificatore: Infocert

Validità dal 22.07.2010 al 22.07.2013